



**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 17 febbraio 2020, in relazione al ricorso n. 3190, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il ricorrente espone di avere sottoscritto in data 20 gennaio 2011 obbligazioni subordinate convertibili emesse dall'intermediario convenuto, dei cui servizi d'investimento si avvaleva. Successivamente, in data 28 gennaio 2016, tali obbligazioni sarebbero state convertite, a sua insaputa e senza ricevere alcun tipo di informativa, dallo stesso intermediario in proprie azioni, fatto che egli contesta a controparte, come anche l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo, essendo egli all'epoca un ex metalmeccanico, in pensione, di 78 anni di età. Dopo avere premesso di non essere riuscito a rivendere le azioni in suo possesso, a causa della loro illiquidità, il ricorrente chiede l'annullamento dell'operazione di

conversione, con conseguente restituzione del capitale investito, che quantifica in € 7.000,00.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio, resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'ACF non sarebbe competente a pronunciarsi su domanda di annullamento. Nel merito, il resistente premette che, mediante l'operazione del 20 gennaio 2011, il ricorrente aveva sottoscritto non solo obbligazioni subordinate convertibili, ma anche azioni dello stesso resistente, che il ricorrente in seguito ha rivenduto. Ciò premesso, il resistente contesta di non avere informato il ricorrente delle caratteristiche e della rischiosità dei titoli sottoscritti, rilevando che, sia in occasione della sottoscrizione dei titoli, che in occasione della conversione volontaria delle obbligazioni in azioni, il ricorrente ha sottoscritto la relativa scheda prodotto, dove erano chiaramente illustrate tutte le caratteristiche e i rischi dei titoli sottoscritti, anche con specifico riferimento al rischio di illiquidità. Il resistente contesta anche che il ricorrente potesse non essere consapevole della natura dell'operazione disposta il 28 gennaio 2016, avendo egli già precedentemente operato, come detto, su azioni dello stesso intermediario/emittente. Inoltre, sottolinea che il cliente odierno ricorrente era stato avvertito sia della non appropriatezza dell'operazione del 20 gennaio 2011, sia che l'operazione di conversione del 28 gennaio 2016 era inadeguata, e ciò nonostante egli decideva di procedere comunque con l'ordine. Infine, il resistente contesta la sussistenza di un danno risarcibile e comunque l'entità della pretesa del ricorrente, rilevando che egli ha incassato dividendi per € 357,68 ed è ancora in possesso delle azioni oggetto del ricorso, scambiate sul mercato Hi-Mtf. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di replicare.

## **DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato per quanto di seguito rappresentate.

Sostanzialmente il ricorrente contesta al resistente: i) di non essere stato informato del fatto che mediante l'operazione del 28 gennaio 2016 egli avrebbe convertito le

obbligazioni sottoscritte il 20 gennaio 2011 in azioni dello stesso emittente; e *ii*) l'inadeguatezza di tale operazione di conversione rispetto al suo profilo.

2. La prima contestazione non è fondata. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che il resistente ha consegnato al ricorrente al tempo dell'operazione una scheda prodotto dove erano illustrate le caratteristiche dell'operazione di conversione. Pertanto, il ricorrente aveva l'onere di prendere visione di tale scheda, da cui avrebbe potuto cogliere le caratteristiche dell'operazione che si accingeva a concludere. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di osservare in casi analoghi, il cliente non può non rendersi parte attiva del rapporto di investimento, prendendo visione della documentazione che gli viene fornita al momento dell'operazione e facendo quanto è nelle sue concrete possibilità per cogliere le implicazioni e gli effetti delle operazioni che pone in essere, nonché i rischi che conseguentemente si assume. Inoltre, dalla documentazione versata in atti risulta anche che il ricorrente aveva già sottoscritto azioni del resistente, sia prima che dopo l'operazione di conversione. Pertanto, non può ritenersi verosimile che egli non fosse consapevole che mediante l'operazione di conversione egli avrebbe acquistato nuove azioni del resistente in cambio delle obbligazioni già possedute.

3. E' fondata, invece, la contestazione di non conformità dell'operazione di che trattasi rispetto al suo profilo. Dalla documentazione contrattuale disponibile non può evincersi che sia stato prestato servizio di consulenza in occasione dell'operazione di conversione e, tuttavia, il resistente non ha specificamente contestato tale circostanza, così come allegata dal ricorrente. Inoltre, nel caso di specie, sussistono elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti per ritenere accertato in via presuntiva che l'operazione in questione sia stata oggetto, di fatto, di un supporto consulenziale. Infatti: *i*) l'operazione è stata compiuta allo sportello; *ii*) il ricorrente è un *ex* metalmeccanico in pensione, con una scarsa competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, che aveva sempre investito solo in titoli della banca di cui era cliente (il resistente); *iii*) soprattutto, dall'ordine di conversione risulta comunque condotta la valutazione di adeguatezza, con esito negativo; *iv*) il ricorrente è stato riprofilato lo stesso giorno

dell'operazione e in questa occasione il resistente aveva anche acquisito le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di adeguatezza; e infine v) il resistente si trovava in una posizione di conflitto di interessi, sia pure dichiarata al cliente, dal momento che aveva un interesse proprio affinché le obbligazioni di propria emissione fossero convertite in azioni. Pertanto, si deve ritenere che in occasione dell'operazione di conversione del 2016 il resistente abbia raccomandato al ricorrente, nell'ambito di una consulenza di fatto, un'operazione non adeguata al suo profilo.

4. La domanda di annullamento formulata dal ricorrente può essere riqualificata in domanda di risarcimento del danno. Infatti, mediante la domanda di annullamento il ricorrente chiede sostanzialmente di essere messo nella posizione in cui si sarebbe trovato se non avesse convertito le obbligazioni e, quindi, ottenuto la restituzione del capitale investito. Un risultato equivalente negli effetti sostanziali può, tuttavia, essere ottenuto mediante il risarcimento di un danno pari alla differenza tra quanto investito e il valore attuale dell'investimento. Pertanto, pur riqualificando la domanda di annullamento in domanda di risarcimento del danno, si rimane nondimeno nell'ambito del bene della vita concretamente richiesto dal ricorrente.

Così ragionando, il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari al capitale investito per la sottoscrizione delle obbligazioni convertite (€ 7.318,82) e il valore delle n. 1.546 azioni ricevute per effetto della loro conversione. In continuità con i propri precedenti, il Collegio ritiene equo attribuire a tali azioni il valore al quale esse sono correntemente poste in vendita sul mercato Hi-Mtf, e quindi complessivamente pari a € 2.226,24. La somma così determinata, di € 5.092,58, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione di conversione alla data dell'odierna decisione, per € 142,59, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

#### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, per la somma

complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 5.235,17, oltre a interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi